

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000086 del 30 GEN 2026

OGGETTO: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Catania per svolgimento periodo formativo di specializzazione extra rete formativa in Medicina di Emergenza Urgenza presso il P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo del Dott. Michele Abbate

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
U.O.C. Affari Generali e Convenzioni
U.O.S. Contrattualizzazioni Prestazioni Sanitarie

Proposta n. 57 del 29/01/2026

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio 2026

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato (Euro) _____

Budget utilizzato/impegnato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua Budget (Euro) _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Non comporta oneri di spesa

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amministrativo Professionale
(Dott. Giorgio Calà)

Il Responsabile della U.O.S.
Contrattualizzazioni Prestazioni Sanitarie
(Dott.ssa Rosalba Di Trapani)

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
(Dott. Vincenzo Varricchio)

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE FINANZIARIE E STRUTTURALI

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2026

N. Conto Economico _____

N. Conto Patrimoniale _____

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Bilancio e Programmazione

L'anno duemilaventisei, il giorno TRENTA del mese di GENNAIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 - Palermo, il Direttore Generale dell'A.S.P. di Palermo, Prof. Alberto Firenze, nominato con D.P. n. 02/Serv. 1°/S.G. del 08/01/2026, assistito dal/dalla SC. RA ROSSA UCAS quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

Premesso che l'Università degli Studi di Catania, ai sensi del D.L. n. 402/2017, al fine di perfezionare l'attività formativa ed assistenziale con riferimento alle Scuole di Specializzazione in area sanitaria, ha proceduto ad individuare l'A.S.P. di Palermo quale struttura extra rete formativa a supporto delle suddette attività formative di specializzazione;

Vista pec trasmessa con Prot. n. 2025-UNCTCLE-0189750 del 10/10/2025, assunta al Prot. n. 504665/2025 di pari data, con cui l'Università degli Studi di Catania chiedeva la stipula di una convenzione uninominale per lo svolgimento di tirocinio di specializzazione extra rete formativa del Dott. Michele Abbate, Medico in formazione specialistica in Medicina d'Emergenza e Urgenza presso detto Ateneo, da svolgersi presso la U.O.C. Cardiologia del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo, per un periodo di 3 mesi, ivi allegando schema di convenzione e Progetto Formativo relativo al periodo di formazione extra rete (autorizzato con Verbale prot. n. 99786 del 23/05/2025 del Coordinamento della Scuola di Medicina dell'Università di Catania);

Vista la Nota Prot. n. 614115/2025 del 04/12/2025 con cui si chiedeva al Direttore della U.O.C. Cardiologia del P.O. "G. F. Ingrassia" di Palermo di rendere parere relativamente all'espletamento delle attività formative presso le strutture di relativa competenza;

Vista la pec trasmessa con Prot. n. 613959/2025 del 04/12/2025, con cui si trasmetteva all'Università di Catania schema di convenzione modificato per condivisione ed accettazione dei contenuti convenzionali;

Vista la pec trasmessa con Prot. n. 2025-UNCTCLE-0231457 del 11/12/2025, con cui l'Università di Catania, accettando le modifiche apposte allo schema convenzionale, trasmetteva convenzione di cui trattasi sottoscritta mediante firma digitale da parte del Rettore dell'Università medesima;

Vista la peo del 13/01/2026, assunta al Prot. n. 19384/2026 del 14/01/2026, con cui il Direttore della U.O.C. Cardiologia del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo, esprimeva parere favorevole allo svolgimento del periodo di formazione extra rete del Dott. Abbate presso le strutture di competenza;

Considerato che nelle more della definizione del procedimento istruttorio è intercorsa la nomina del Direttore Generale di questa Azienda e, pertanto, si è proceduto alla modifica dello schema convenzionale con l'inserimento dei dati relativi al nuovo Legale Rappresentante dell'A.S.P. di Palermo;

Ritenuto per quanto sopra esplicitato, di poter stipulare convenzione con l'Università degli Studi di Catania per svolgimento periodo formativo di specializzazione extra rete formativa in Medicina di Emergenza Urgenza presso il P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo del Dott. Michele Abbate, come schema di convenzione allegato e parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la convenzione di cui trattasi ha durata di mesi 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti, con esclusione del tacito rinnovo, ed in ogni caso fino al completamento delle attività formative oggetto dell'accordo convenzionale;

Dato atto che questa Azienda provvederà a proprio carico con assicurazione contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché di assicurazione per responsabilità civile per danni che dovessero essere cagionati a terzi (persone e/o cose) durante l'espletamento dell'attività in questione, così come indicato nella convenzione;

Dato atto che, come indicato nel Progetto formativo individuale, il Tutor aziendale individuato per il presente tirocinio è il Dott. Sergio Fasullo, nella qualità di Direttore della U.O.C. Cardiologia del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo e che, pertanto, appare necessario individuarlo, altresì, quale Referente aziendale per la presente convenzione, il quale sarà tenuto a coordinare e monitorare le attività dello Specializzando nonché a nominare un ulteriore tutor aziendale, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla stipula convenzionale coerentemente con quanto previsto dalla circolare di cui al Prot. n. 341618/2025 del 08/07/2025;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;

Vista la Nota Prot. N. ASP/352653 del 24/07/2024 di nomina del "Responsabile del procedimento" per la materia trattata del Collaboratore Amministrativo Professionale Dott. Giorgio Calà, assegnato all'U.O.S. Contrattualizzazioni delle Prestazioni Sanitarie afferente alla U.O.C. Affari Generali e Convenzioni, agli atti d'ufficio;

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché, nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE



Per le motivazioni di cui in premessa che ivi si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **Stipulare** convenzione con l'Università degli Studi di Catania per svolgimento periodo formativo di specializzazione extra rete formativa in Medicina di Emergenza Urgenza presso il P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo del Dott. Michele Abbate, come schema di convenzione allegato e parte integrante del presente provvedimento;
2. **Dare atto** che la convenzione di cui trattasi ha durata di mesi 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti, con esclusione del tacito rinnovo, ed in ogni caso fino al completamento delle attività formative oggetto dell'accordo convenzionale;
3. **Dare atto** che questa Azienda provvederà a proprio carico con assicurazione contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché di assicurazione per responsabilità civile per danni che dovessero essere cagionati a terzi (persone e/o cose) durante l'espletamento dell'attività in questione, così come indicato nella convenzione;
4. **Dare atto** che, come indicato nel Progetto formativo individuale, il Tutor aziendale individuato per il presente tirocinio è il Dott. Sergio Fasullo, nella qualità di Direttore della U.O.C. Cardiologia del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo e che, pertanto, appare necessario individuarlo, altresì, quale Referente aziendale per la presente convenzione, il quale sarà tenuto a coordinare e monitorare le attività dello Specializzando nonché a nominare un ulteriore tutor aziendale, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla stipula convenzionale coerentemente con quanto previsto dalla circolare di cui al Prot. n. 341618/2025 del 08/07/2025;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;
6. **Notificare** copia del presente provvedimento, unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta digitalmente dalle parti, all'Università degli Studi di Catania, al Direttore dell'U.O.C. Cardiologia del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo, anche in qualità di Referente Aziendale, nonché al Direttore della U.O.C. Direzione Sanitaria di Presidio del P.O. "G.F. Ingrassia di Palermo";
7. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi.

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
(Dott. Vincenzo Vario)

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Ignazio Del Campo)

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonino Levita)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente;

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore amministrativo

(Dott. Ignazio Del Campo)

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

000086

DELIBERAZIONE N. _____ DEL 30 GEN 2026 _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Collaboratore Amministrativo

[Signature]

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____
E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 000086 DEL 30 GEN 2026



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EXTRA RETE
– SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Enrico Foti, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)

E

L'AZIENDA PROVINCIALE SANITARIA DI PALERMO, con sede legale in Via Giacomo Cusmano n. 24 – 90141 Palermo - Codice fiscale / P. IVA:05841760829, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Alberto Firenze, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo.pec@asppa.it)

VISTI

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il verbale della seduta del 14/04/2025, in cui il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza propone la stipula della



convenzione extra rete formativa con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola presso l'UOC di Cardiologia – UTIC del P.O. “G.F. Ingrassia” di Palermo;

- il verbale della seduta del 15/04/2025 (prot. n. 78211 del 16/04/2025) in cui il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale approva la stipula della suddetta convenzione;
- il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola di Medicina del 13 maggio 2025 (prot. n. 99786 del 23/05/2025), in cui ha espresso in merito parere favorevole;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del tirocinante in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio sanitario nazionale;
- il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il Dott. Michele Abbate nato a Palermo il 16/11/1973 e residente in Palermo, via Arceri n. 11 – cap 90147,



tirocinante in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza dell'Università degli Studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Medicina d'Emergenza-Urgenza.

Art. 3

Durata tirocinio

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti ed accettazione del tirocinante. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'Unità operativa (U.O.) di Cardiologia – UTIC del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato A).

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al Dirigente Responsabile U.O./Tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8



Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, il tirocinante sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

Sicurezza

L'ente di appartenenza dei tirocinanti (Università degli Studi di Catania) in formazione specialistica presso la struttura ospitante (l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo-P.O. "G.F. Ingrassia), garantisce la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria con relativo giudizio di idoneità e la sorveglianza fisica per il rischio da radiazioni ionizzanti, ai sensi del d.lgs. n. 101/2020.

È onere della struttura ospitante effettuare la valutazione dei rischi connessi alle attività da svolgere e fornire informazione ed eventuale formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e concordare i vincoli di dose con l'Esperto di Radioprotezione dell'ateneo di Catania.

I tirocinanti in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 10

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.



A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal tirocinante in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) alla presente convenzione.

Art. 11

Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione delle parti per la durata di mesi 3 (tre), potrà esser prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del tirocinante, e comunque sino al completamento del periodo formativo.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.



In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;

- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 15

Forum di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 16

Codice etico e di comportamento

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 1166 del 08.04.2021 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 17

Imposta di bollo



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università che fornirà al soggetto ospitante copia dell'avvenuto pagamento ovvero assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

Art. 18

Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 19

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Rettore

Prof. Enrico Foti

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Direttore Generale

Prof. Alberto Firenze